



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Sindacati di polizia contro Salvini: "Giù le mani dalla divisa. Pensi a tagli fatti da Lega al governo"

Il leader del Carroccio a Ponte di Legno, indossando la maglietta della Polstato, aveva detto: "Quando saremo al governo, mano libera alle forze dell'ordine per ripulire le nostre città". Ma la maggior parte dei sindacati delle forze dell'ordine prende le distanze. Lui rilancia: "Indosserò a rotazione anche le altre"

Dichiarazioni tratte dal sito repubblica.it a cura di Alberto CUSTODERO

Romano, Siulp: "E' da denuncia, rinunci all'immunità".

Felice Romano, segretario del Siulp, il primo sindacato italiano, chiede a Salvini che rinunci all'immunità parlamentare, visto che indossare la divisa della Polizia è reato.

"Il fatto che sia un parlamentare - attacca Romano - non può autorizzarlo a indossare impunemente la nostra divisa. Ci sono delle regole che vanno rispettate da tutti, anche da lui. È bene che si faccia chiarezza una volta per tutti su questo tema. Conosciamo tutti la goliardia di Salvini e sicuramente questa uscita è una delle tante che fa per catturare il consenso e parlare alla pancia degli italiani scontenti dalla crisi, dalle difficoltà economiche. Ma lui pone un problema su cui il governo deve riflettere: l'Ue non sta affrontando nel modo giusto la questione-immigrazione. E il problema di tipo sociale e politico che ne consegue corre il rischio (anche per il fomentare in questo modo di alcuni esponenti di partiti) di diventare una bomba a orologeria che graverà sull'ordine pubblico, contrapponendo generazioni e soprattutto le etnie".

"Che gli italiani siano tranquilli - ha concluso Romano - la polizia così come carabinieri e le altre forze dell'ordine agiranno sempre e solo nel rispetto delle leggi che il Parlamento ci dà. E dei principi della Costituzione su cui abbiamo giurato lealtà. Poi, se il Parlamento fa leggi strane, il problema è a monte: come si forma il Parlamento, non come agiscono le forze polizia".

FLASH nr. 33- 2016

- Sindacati di polizia contro Salvini: "Giù le mani dalla divisa. Pensi a tagli fatti da Lega al governo"
- Rimedi contro i provvedimenti di diniego di riesame in autotutela
- Il lavoratore ha diritto all'indennità in caso di ferie non godute
- Nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice - circolare inps



Rimedi contro i provvedimenti di diniego di riesame in autotutela

Sul N° 29 del 23 luglio 2016 di questo notiziario, abbiamo trattato il problema della mancata evasione, da parte dell'Amministrazione, delle richieste di riesame avanzate per la modifica in autotutela di precedenti provvedimenti emessi dall'Amministrazione stessa.

Al riguardo, avevamo precisato che il Consiglio di Stato aveva ribadito il principio giurisprudenziale a tenore del quale, la richiesta avanzata dai privati d'esercizio dell'autotutela è da considerarsi "una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che pertanto, non fa sorgere in capo all'amministrazione alcun obbligo di provvedere" (Cons. di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2012, n.2774; Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 767), ragion per cui non è possibile esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento amministrativo.

Può accadere, tuttavia, che a fronte di una richiesta di riesame, l'Amministrazione opponga un espresso diniego ad operare una modifica, in regime di autotutela, di un proprio provvedimento o lo modifichi in modo non corrispondente all'istanza avanzata. Ci vien chiesto se è possibile, contro questo ulteriore provvedimento, proporre impugnazione e quale.

Al riguardo, soccorre l'enunciato della sentenza della Cassazione n. 23765 del 20 novembre 2015 che ha affermato il principio che "il diniego di autotutela per l'annullamento di un atto divenuto definitivo può essere legittimamente impugnato per vizi propri, solo per verificare il corretto esercizio del rifiuto".

In buona sostanza, il sindacato del giudice di merito deve limitarsi ad appurare che l'autotutela sia avvenuta in adesione alle norme che ne disciplinano l'esercizio, sicché non gli è consentito sconfinare nella sfera delle autonome valutazioni rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione, a cui sola spetta il diritto di annullare o revocare un atto non più opponibile.

In ragione della natura del diniego all'autotutela, che è frutto di un giudizio discrezionale affidato alla Pubblica Amministrazione, motiva la Corte, il sindacato del giudice amministrativo "si esplica nei limiti di un controllo inteso a verificare che l'esercizio di detto potere sia avvenuto correttamente ovvero in adesione alle norme positive che ne disciplinano l'esercizio, sicché non è consentito al giudice investito dell'opposizione travalicare i limiti propri delle sue attribuzioni e, sconfinando nella sfera delle valutazioni autonome rimesse dall'ordinamento alla pubblica amministrazione, sostituirsi ad essa nel giudizio di discrezionalità".

Pertanto, in sede di opposizione al diniego o a provvedimenti di autotutela, il giudice di merito può soltanto sindacare l'esistenza di vizi propri dell'atto, verificando se il potere della P.A. sia stato esercitato correttamente e in adesione alle norme che ne disciplinano l'esercizio, e non già sostituire alla valutazione dell'ufficio la propria o adottare un autonomo atto di annullamento .

Per queste ragioni, quando un atto provvedimento non è corrispondente alle aspettative dell'interessato destinatario è opportuno esperire contro di esso i rimedi di legge previsti (ricorso amministrativo o giurisdizionale), giacché una richiesta di riesame in autotutela, oltre a pregiudicare la possibilità di ricorso per l'inevitabile spirare dei termini, potrebbe rivelarsi improduttiva.

Il lavoratore ha diritto all'indennità in caso di ferie non godute

Un lavoratore che ponga fine volontariamente al proprio rapporto di lavoro ha diritto a un'indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con la sentenza (Decima Sezione) del 20 luglio 2016 nella causa C/341/15 a favore di un dipendente pubblico di Vienna.

La Corte afferma che la direttiva 2003/88, su alcuni aspetti dell'orario di lavoro, prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, diritto riconosciuto a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute. Quando cessa il rapporto di lavoro e di conseguenza la possibilità di usufruire delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.

Secondo la Corte "il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro". Di qui la conclusione che la direttiva osta a una normativa nazionale, come la normativa relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, che priva del diritto, a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.

Secondo la giurisprudenza, tra l'altro, un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a un'indennità finanziaria qualora egli non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite a causa di una malattia. La Corte aggiunge che "il diritto alle ferie annuali ha una duplice finalità: consentire al lavoratore di sospendere l'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e beneficiare di un periodo di relax e svago. Di qui la conferma di un principio: un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire lo stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro durante un periodo determinato precedente il suo pensionamento, non ha diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruirne a causa di una malattia. La Corte rileva inoltre che, benché la direttiva intenda stabilire prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, prescrizioni che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, questi ultimi dispongono della facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori. Pertanto, la direttiva non osta a disposizioni nazionali che prevedano ferie annuali retribuite di durata superiore al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva e attribuito secondo le condizioni di ottenimento e di concessione stabilite dal diritto nazionale.

Di conseguenza, gli Stati membri possono concedere ai lavoratori ferie annuali retribuite più estese rispetto alle ferie annuali minime di quattro settimane previste dalla direttiva. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire, prima della fine del suo rapporto di lavoro, di tutte le ferie annuali retribuite supplementari, un diritto a un'indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta agli Stati membri determinare le condizioni di tale concessione.

Nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice - circolare Inps

Con la circolare n. 98, del 9 giugno 2016, l'INPS, fornisce nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, innovando in parte quanto già determinato con la circolare n. 144 del 2015

- Beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206/2004, in favore di coniuge e figli dell'invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all'evento

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1 commi 163, 164 e 165) ha integrato alcune delle disposizioni contenute nella legge 26 agosto 2004, n. 206. In particolare, l'articolo 3 della legge n. 206 del 2004 prevede che "A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

Il comma 164 dell'art 1 della legge n. 190 del 2014 ha aggiunto, all'art 3 della legge 26 agosto 2004, n. 206, il comma 1-ter ai sensi del quale "i benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi".

Ad integrazione di quanto già previsto nella circolare n. 144 del 31.7.2015, l'Istituto precisa che anche nel caso in cui al momento dell'evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all'eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell'invalido.

Resta fermo che, ai sensi di quanto dispone l'ultimo periodo dell'articolo 3 comma 1-ter, qualora il beneficio in esame sia stato già riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova disposizione, che estende la platea dei destinatari nei termini sopra descritti, non trova comunque applicazione.

- Diritto a pensione immediata ex articolo 4, comma 2 legge 206/2004

L'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dall'art 2 comma 106 lett. a) della legge n. 244 del 2007 e da ultimo dall'art. 1 comma 165 della legge n. 190 del 2014 prevede che: "A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto... Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente".

Con circolare n. 144/2015 l'Istituto, in relazione al concetto di "retribuzione integralmente percepita" ha precisato che, ai fini della determinazione dell'importo

della pensione in argomento, si prendono a riferimento le sole voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con circolari n. 263/97 e n. 6/2014 (Circolare n. 144 par. 2).

La pensione dovrà essere calcolata utilizzando l'ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell'evento terroristico ed incrementata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 206 del 2004. Ciò posto, considerato che il succitato articolo 4, come modificato dall'art. 1, comma 165, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all'accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell'evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio (cfr. circolare n. 122 del 2007 par. 5 e circolare n. 144 del 2015 par. 2).

Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale.

Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori.

Il successivo comma 2-bis del medesimo articolo 4 prevede, altresì, che "per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1".

Per retribuzione "annua", ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 4, va intesa la retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorate.

ANNETTA & ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Sostegno all'inclusione attiva (SIA)

Con la circolare n. 133 del 19 luglio 2016, l'INPS ha diramato istruzioni in ordine all'avvio del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), previsto dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.

Il sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori, sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Il decreto affida ai Comuni la gestione operativa delle domande ed il relativo accoglimento/diniego, mentre l'Istituto è chiamato ad effettuare i controlli delle posizioni dei soggetti richiedenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti.

I cittadini interessati saranno, infatti, tenuti a presentare la domanda direttamente al proprio Comune di appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarle all'Inps, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal decreto (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc.) e della conseguente disposizione dei benefici economici, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che al comma 386 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine di garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; nel successivo comma 387, lettera a) è stata individuata come priorità del Piano l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà.

Il nuovo intervento estende a livello nazionale, con alcune peculiarità, la Carta acquisti sperimentale di cui all'art. 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, attuata in via sperimentale nei 12 Comuni italiani con più di 250.000 abitanti (vedi msg. Hermes n. 3475/2014). Infatti, l'ambito di operatività del SIA prevede il coinvolgimento diretto di tutti gli oltre 8.000 Comuni italiani.

I principali attori coinvolti nel SIA sono:

- il Comune, che riceve le domande da parte dei cittadini, effettua le verifiche anagrafiche sui richiedenti, comunica all'Inps le richieste di beneficio, controlla il rispetto dei progetti personalizzati;
- il "Soggetto attuatore" (l'Istituto), che riceve le domande dai Comuni ed effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti di natura socio-economica richiesti dalla legge;
- il "Gestore del servizio", che assicura la distribuzione e la gestione delle carte prepagate, provvedendo all'accredito periodico degli importi dovuti.

Il richiedente (componente del nucleo familiare), al momento della domanda e per l'intera durata dell'erogazione del beneficio, deve essere in possesso dei seguenti

requisiti, il cui accertamento spetterà al Comune interessato:

- a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) essere residente in Italia da almeno due anni (al momento della presentazione della domanda). Sempre a carico del Comune è la verifica che nessun componente il nucleo risulti in possesso di:
 - a) autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta;
 - b) autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta.

I nuclei familiari beneficiari, al momento della domanda e per l'intera durata dell'erogazione del beneficio, devono essere in possesso delle seguenti tipologie di requisiti, il cui accertamento spetterà all'Inps:

1. composizione del nucleo familiare – (con almeno uno dei seguenti requisiti):
 - a) presenza di un componente di età minore di 18 anni;
 - b) presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
 - c) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
2. condizione economica:
 - a) ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
 - b) altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni non devono essere superiori a 600 euro mensili;
 - c) nessun componente il nucleo deve risultare titolare di:
 - prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
 - assegno di disoccupazione (ASDI);
 - altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
 - carta acquisti sperimentale.

La valutazione del bisogno avviene attraverso un indicatore riferito alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda

Il SIA prevede un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni economiche di estremo disagio ed è subordinato all'adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa proposto dal Comune di residenza.

Il beneficio economico viene concesso, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA **TASSI**

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP****



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, presso dal numero 106 e seguenti del T.O.S. al n. 17323 e al n. 1000203267 del R.D. (n. 5825), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, offre ad ampio raggio diverse tipologie di finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti Consob del quinto. Prestiti con delega di pagamento. Prestiti personali presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis SpA, Acea SpA, Santander Consumer (UK) SpA, Compas SpA, Bk, Banca (Gruppo) SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.